

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Proposta di legge:

CONSULTA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

CONSULTA PER I BENI CULTURALI

-

R E L A Z I O N E

Anche la creazione della Consulta per i Beni Culturali della Regione Puglia ha una storia che comincia, si può dire, con l'istituzione dell'Ente Regione e si conclude oggi con l'esame e l'approvazione della legge istitutiva. In realtà, l'inizio di allora e la conclusione di oggi sono antitetici, addirittura agli antipodi, quando si tenga presente che allora, parlo del 1970/71 chi vi parla, i consiglieri Papapietro, Calvario e Borgia ponemmo in cantiere una consulta di base, di carattere promozionale, tanto libera da non avere nè capi (Presidente o Segretario) nè sede, nè fondi a disposizione: solo la volontà ferma di darsi dei contenuti da esprimere e un'azione di stimolo nei confronti di chi avrebbe dovuto agire, Regione, Comuni, Sovrintendenza ai monumenti, Centri di Ricerca, musei, Scuole, ecc.. Anche il numero dei componenti era libero e aperto: poteva parteciparvi chi volesse. E in effetti andò sempre allargandosi il numero dei componenti; si tennero riunioni, ora presso la Regione, ora presso la Provincia, ora presso la Sovrintendenza; si tennero convegni e assemblee e furono fecondi di risultati, che si espressero in voti, ordini del giorno, programmi e via di seguito.

I primi inconvenienti si svilupparono all'interno della Consulta, in conseguenza della libertà, che per essere senza limiti, divenne disordine e soprattutto dall'esterno, allorchè l'allora Assessore competente creò nel maggio del 1973 con delibera della Giunta la Consulta o Commissione per la conservazione dei Beni Culturali-

./...

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
d'assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 2 -

li, organo ufficiale che a fianco dell'Assessore avrebbe dovuto consigliarlo e orientarlo. Per un po' di tempo, i due organi vissero ognuno per proprio conto; ma in seguito, e per aver attinto la seconda i propri quadri in larga parte dalla prima e per la inevitabile sovrapposizione e spesso ripetizione delle funzioni finirono per vanificarsi. Superfluo e lungo sarebbe seguire le alterne e non sempre confortevoli vicende. Si aggiunga che la Consulta assessorile non riuscì a darsi neppure un Regolamento. Nel corso della seconda legislatura, nell'ottobre 1977, il problema della Consulta fu ripreso e posto a risultati più concreti, nel senso che la scelta degli operatori fu più accurata, anche se più limitata, e l'azione fu, senza ufficialità, meglio articolata con la suddivisione in due Sottocommissioni, la legislativa e la promozionale, con due Presidenze e un Ufficio di coordinamento del lavoro di entrambe presso l'Assessorato. Le Commissioni, in verità, hanno lavorato finora proficuamente con risultati che ognuno ha potuto toccare con mano attraverso le iniziative legislative e le proposte dell'Assessore che sono venute all'esame degli organi della Regione, Giunta, Commissioni Consiliari, Consiglio Regionale.

Dopo questa lunga esperienza, che ha dato buoni risultati, è giusto che la Consulta trovi definitiva e dignitosa sistemazione tra gli organismi regionali nell'ambito dell'Assessorato alla Cultura attraverso una legge che la istituisca, ne fissi gli

./...

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
e assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 3 -

obiettivi, ne contempra l'organizzazione, ne fissa anche l'onere di funzionamento. Allo scopo, accanto al disegno di legge della Giunta, è stata presentata anche una proposta di legge, a firma Galatone ed altri, meglio articolata e più completa del disegno di legge della Giunta, dal quale peraltro attinge, oltre a metà della relazione, anche l'impostazione generale dell'articolato.

La Commissione ha preso in esame abbinato il disegno e la proposta ed è pervenuta all'approvazione all'unanimità della proposta conclusiva che viene meglio sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.

Il carattere essenziale della Consulta consiste nella funzione di consulenza e proposta agli organi regionali sull'intera tematica dei Beni Culturali, ponendosi come interprete e organo di collegamento tra Ministero competente da un lato e la componente sociale di base, alla quale in definitiva si appartiene il bene culturale inteso nel significato più vasto del termine e che abbraccia insieme con il monumento, il paesaggio, il dato ambientale e quello storico insieme.

L'art. 1 elenca tra i fini della consulenza non solo il piano regionale per la conservazione e l'uso dei Beni culturali e per la promozione delle attività connesse, non solo la redazione di cataloghi e inventari generali in collegamento con gli organi centrali periferici dello Stato, con le Università e con tutte le altre istituzioni culturali pubbliche, ma anche le

./...

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

- 4 -

prooste avanzate dagli Enti locali.

La funzione di consulenza e di stimolo, proprio in quanto espressione della componente sociale, determina la composizione della Consulta in 56 membri, quasi un'assemblea, chiamata ad assolvere compiti di estrema importanza. E' chiaro che per la sua funzionalità tale assemblea ha bisogno di regolamentare i suoi lavori mediante apposito Regolamento che ci auguriamo venga approvato entro il corrente 1979.


L'art. 3 fissa, con riferimento alla legge regionale, il trattamento economico per i componenti che, in conseguenza, non si discosta da quello dei componenti delle altre Commissioni operanti presso la Regione.

Di grande interesse è l'ultimo articolo che affida alla Consulta il compito di proporre all'Assessorato ai Beni Culturali iniziative per il censimento, l'inventario, la catalogazione dei Beni Culturali e per l'attuazione dei programmi di ricerca, di pubblicazioni scientifiche e professionali degli operatori e dei giovani ricercatori.

Come è agevole notare, la legge, di appena 4 articoli, è snella e nello stesso tempo densa di contenuti.

Toccherà ora a noi farla rendere bene sul piano pratico e concreto delle realizzazioni.

prof. Matteo Fantasia



Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 1

E' istituita la Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali, la quale svolge attività di consulenza e di proposte per i competenti organi della Regione.

La sua consulenza si esercita in particolare:

- a) in merito al piano regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e per la promozione delle attività connesse, anche nel quadro del piano di sviluppo regionale e del piano urbanistico territoriale;
- b) in relazione a tutte le iniziative riguardanti la conservazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali;
- c) sulla redazione di cataloghi generali dei beni culturali ed ambientali nell'area regionale tenendo conto dei necessari collegamenti con gli organi centrali e periferici dello Stato, con le Università e con le altre Istituzioni Culturali pubbliche;
- d) sulle proposte di iniziative riguardanti la materia oggetto della presente legge avanzate dagli Enti Locali e coordinate dalla Giunta Regionale.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

ART. 2

La consulta è composta:

- 1) il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- 2) gli Assessori alla Cultura, alla P.I. ed all'Assetto del Territorio;
- 3) 1 rappresentante per ciascuna delle Province pugliesi;
- 4) 1 rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;
- 5) 6 rappresentanti degli altri comuni della Regione designati dall'ANCI pugliese, garantendo la presenza paritaria dei Comuni inferiori ai 10.000 e i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti;
- 6) 5 Consiglieri regionali nominati dal Consiglio ~~con voto limitato ad uno~~; *garantendo la presenza nella consultazione*
- 7) 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- 8) un rappresentante della Conferenza regionale Episcopale;
- 9) il Soprintendente ai Beni storici-artistici, architettonici ed ambientali della Regione;
- 10) il Soprintendente ai Beni Archeologici della Regione;
- 11) il Soprintendente ai Beni Archivistici della Regione;
- 12) il Soprintendente Regionale Scolastico della Regione;
- 13) 1 rappresentante dell'Accademia Pugliese delle Scienze;
- 14) 4 rappresentanti per ciascuna delle Università pugliesi nominati dal Senato accademico;
- 15) 5 rappresentanti dei sistemi bibliotecari e museali tra i Direttori delle Biblioteche e dei Musei, assicurando la presenza di ciascuna Provincia;
- 16) 1 rappresentante del Museo Nazionale di Taranto;

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

continua ART. 2

- 17) 1 rappresentante della Biblioteca Nazionale di Bari;
- 18) 1 rappresentante dell'Ordine degli Architetti;
- 19) 1 rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri;
- 20) 6 rappresentanti di Enti di Ricerca ed Istituti Culturali.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Art. 3

La Consulta dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti eleggono nel proprio seno 2 vice Presidenti con voto limitato ad uno.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Coordinatore dell'Assessorato alla Cultura.

Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

In attesa delle designazioni la Consulta può essere costituita, semprechè risultino regolarmente designati o eletti 2/3 dei componenti.

Ai componenti della Consulta, che non siano dipendenti regionali, spetta il trattamento di cui alla legge regionale n. 27 del 24.3.75.

La Consulta può servirsi della collaborazione di esperti esterni, e del ricorso ad altri gruppi di specialisti per piani e programmi particolari.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 4

La Consulta regionale dei Beni Culturali ed Ambientali può proporre all'Assessorato alla Cultura, che richiederà alla Giunta Regionale l'adozione dei relativi provvedimenti deliberativi, iniziative:

- a) per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali;
- b) per l'attuazione e il finanziamento di programmi di ricerca e di pubblicazioni scientifiche.

Nell'ambito di questi programmi si promuoverà la qualificazione scientifica e professionale di giovani ricercatori.